

DETERMINA N. 5/2010/DIR

Archiviazione della controversia Digitel Italia S.p.A. /H3G S.p.A. in materia di inadempimento di accordi contrattuali e violazione della delibera n. 78/08/CIR

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’art. 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS recante “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica” (di seguito Regolamento) e, in particolare, l’articolo 12, comma 2;

VISTA l’istanza del 29 gennaio 2010, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 6115, in data 3 febbraio 2010, con la quale la società Digitel Italia S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società H3G S.p.A. in materia di inadempimento di accordi contrattuali e violazione della delibera n. 78/08/CIR;

VISTA la nota del 25 febbraio 2010, prot. n. 11851 con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha richiesto alla società Digitel Italia S.p.A. l’integrazione della documentazione al fine di valutare compiutamente la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, del Regolamento per l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota dell' 8 marzo 2010 acquisita al protocollo dell'Autorità in data 22 marzo 2010 con la quale la società Digitel Italia S.p.A. ha provveduto a riscontrare la richiesta dell'Autorità con l'integrazione della documentazione;

VISTA la nota dell'8 aprile 2010, prot. n. 21163 la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato alle società Digitel Italia S.p.A. e H3G S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le parti in prima udienza innanzi alla Direzione in data 30 aprile 2010.

VISTA la richiesta di rinvio della prima udienza avanzata congiuntamente dalle parti in data 29 aprile 2010, giustificata dalle medesime con la possibilità di giungere ad una composizione bonaria della controversia, ed il rinvio della predetta udienza al 31 maggio 2010.

VISTE le ulteriori richieste congiunte di rinvio avanzate in data 29 maggio 2010 di ulteriori trenta giorni ed in data 28 giugno 2010 di ulteriori quindici giorni, sempre ai fini della composizione bonaria della controversia.

VISTA la nota congiunta delle società Digitel S.p.A. ed H3G S. p A. dell'8 luglio 2010, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 43371 in data 14 luglio 2010, con la quale le predette società, nel rappresentare il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, relativamente al contratto per operatore mobile virtuale tra loro convenuto, comunicavano di rinunciare espressamente al procedimento instaurato presso l'Autorità;

PRESO atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata dalle parti per cessata materia del contendere;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest'Autorità a definizione della controversia;

DETERMINA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Digitel Italia S.p.A. con H3G S.p.A. in materia di inadempimento di accordi contrattuali e violazione della delibera n. 78/08/CIR, di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità www.agcom.it

Napoli, 28 luglio 2010

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco